

(N. 785)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VARRIALE e BENEDETTI Luigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1949

Istituzione negli organici degli ospedali di 1^a e 2^a categoria di un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati dalla Scuola nazionale di massaggio di Firenze, con precedenza ai ciechi.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto 26 febbraio 1941 fu autorizzata la Scuola di massaggio dell'Istituto Nazionale dei Ciechi di Firenze, unica menzionata nel regolamento 31 maggio 1928, n. 1334, per l'esecuzione della legge per l'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie. Tale scuola, che ha già un ventennio di vita, ed ha licenziato sinora circa 200 massaggiatori, è guidata da criteri rigorosamente scientifici imposti dalla delicata pratica fisioterapica del massaggio. I corsi durano tre anni dei quali due dedicati a studi teorici ed esercitazioni pratiche nella Scuola e presso l'Istituto ortopedico toscano, e uno di tirocinio presso una clinica chirurgica. Per evitare i danni che una non professionalmente consapevole responsabilità del massaggiatore potrebbe recare al paziente, gli allievi della Scuola di Firenze seguono corsi di anatomia, fisiologia, igiene, e sono dotati di nozioni di patologia medica e chirurgica.

L'esercizio di questa arte ausiliaria della medicina si addice in modo squisito ai ciechi. Essi hanno il tatto più educato dalla loro particolare condizione, che affina questo senso in sostituzione della vista. Sono dotati inoltre di grande spirito analitico, pronti a reagire

alle stimolazioni tattili e la cecità li rende accetti a chi, per pudore, non richiederebbe l'opera di un vedente. Malgrado queste privilegiate condizioni di preparazione e di naturale attitudine, la situazione dei ciechi massaggiatori è ancora assai precaria in Italia e ciò addolora e meraviglia quando è ben noto che in taluni Paesi, come ad esempio, nel Giappone, la professione del massaggiatore è per legge riservata esclusivamente ai privi della vista.

L'Unione Italiana Ciechi, cui è demandata la protezione e l'assistenza di questa purtroppo numerosa categoria di minorati, si è già fatta diligente presso l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica, prospettando ripetutamente le ragioni umanitarie e sociali che determinano la richiesta di un provvedimento legislativo per il collocamento dei ciechi massaggiatori, ma l'intervento dell'Alto Commissariato tendente ad esortare le Amministrazioni ospedaliere affinché assumano preferenzialmente i ciechi, non ha dato i risultati attesi.

Si rende pertanto necessaria una legge che è confortata da un notevole precedente; nel 1918, difatti, gli Ospedali militari crearono un

ruolo transitorio di massaggiatori ciechi, il cui numero venne precisato con decreto 17 marzo 1948, in ventiquattro. Col provvedimento che si propone, sarebbe risolto il problema di conferire alla professione del massaggiatore un riconoscimento che costituisca garanzia di serietà per i pazienti, di fronte al pericoloso empirismo, da più parti manifestatosi, sia nel settore del massaggio sportivo, che in quello curativo, assicurando una fonte di vita dignitosa, anche se modesta, ad una categoria di

cittadini particolarmente meritevoli di considerazione.

Nè si tema che con ciò possa determinarsi una inflazione nel numero dei massaggiatori. Infatti la Scuola di Firenze, oltre a seguire criteri di rigorosa selezione culturale e fisica nell'ammettere gli allievi ciechi e vedenti, (talvolta sono stati esclusi sino a due terzi dei concorrenti), limita rigorosamente il numero dei posti disponibili nei singoli corsi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le Amministrazioni degli Ospedali di 1^a e 2^a categoria sono tenute ad introdurre negli organici il posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati dalla Scuola Nazionale di Massaggio di Firenze, autorizzata con regio decreto 26 febbraio 1941, con precedenza ai ciechi.